

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/720 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è in grado d'imporre misure restrittive, fra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati. L'attuazione di tali misure avviene mediante regolamenti del Consiglio.
- (2) Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022). Riguardo alle sanzioni in forma di congelamento dei beni imposte dal Consiglio di sicurezza stesso o dai relativi comitati per le sanzioni, il paragrafo 1 di tale risoluzione introduce una deroga per l'assistenza umanitaria e le altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, applicabile a determinati soggetti. Ai fini del presente regolamento, il paragrafo 1 dell'UNSCR 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria».
- (3) Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 ⁽¹⁾ per attuare l'UNSCR 2664 (2022) nel diritto dell'Unione.
- (4) L'UNSCR 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all'oggetto del conflitto. L'UNSCR 2664 (2022) precisa, tuttavia, che il paragrafo 1 dell'UNSCR 2615 (2021) resta in vigore.
- (5) L'UNSCR 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le loro strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persona o entità elencata nell'applicabile regolamento.
- (6) L'UNSCR 2664 (2022) richiede che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni si applichi al regime di sanzioni relativo all'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda previsto dalle risoluzioni 1267, 1989 e 2253 per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della risoluzione stessa e indica che l'UNSC intende decidere in merito alla proroga dell'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) prima della data in cui l'applicazione di tale deroga altrimenti scadrebbe.

⁽¹⁾ Cfr pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

- (7) Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi dell'UNSCR 2664 (2022) debba applicarsi anche nei casi in cui l'Unione decida di adottare misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni.
- (8) Poiché le modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti del Consiglio (CE) n. 881/2002 ⁽²⁾, (CE) n. 1183/2005 ⁽³⁾, (UE) n. 267/2012 ⁽⁴⁾, (UE) n. 747/2014 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/735 ⁽⁶⁾, (UE) 2016/1686 ⁽⁷⁾, (UE) 2016/44 ⁽⁸⁾, (UE) 2017/1509 ⁽⁹⁾ e (UE) 2017/1770 ⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1) all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
- f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda gli allegati XIII, XVI e XVII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato XV.»

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).

2) all'articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 10, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività altrimenti vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017) se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono nella RPDC attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR.»;

3) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 10, i divieti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3, non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
- f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato I bis.»;

2) l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 ter

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dalla RDC.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.»;

3) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 ter

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 1 bis e all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.».

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
- f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato VIII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato IX.»;

2) all'articolo 23 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
- f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato XIII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato XIV.»;

3) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui agli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies e 15 bis, all'articolo 23, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 23 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4.».

Articolo 4

All'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:

- «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
 - b) da organizzazioni internazionali;
 - c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
 - d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
 - e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
 - f) da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato I.».

Articolo 5

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:

- «5. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
 - b) da organizzazioni internazionali;
 - c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
 - d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
 - e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
 - f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda gli allegati I e I bis.».

Articolo 6

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

1) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

- «5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
 - b) da organizzazioni internazionali;

- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
 - d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
 - e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
 - f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda gli allegati II e VI, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato III.»
- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare, in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, laddove lo ritengano necessario per scopi umanitari quali l'inoltro di aiuti umanitari o la sua agevolazione, la fornitura di materiali e beni necessari per il soddisfacimento di bisogni fondamentali della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la relativa produzione, materiale medico ed energia elettrica, ovvero per operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.»

- 3) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:
 - i) bisogni umanitari;
 - ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;
 - iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;
 - iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o
 - v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;
- b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
- c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;
- d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e
- e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma delle lettere b) e c) e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.»

Articolo 7

Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
- f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato I bis.»;

2) all'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, con riguardo a una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dal Mali.»;

3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.».

Articolo 8

Il regolamento (UE) 2015/735 è così modificato:

1) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
- f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda l'allegato I e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l'allegato II.»

(2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.».

Articolo 9

Il regolamento (UE) n. 747/2014 è così modificato:

1) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
- f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda l'allegato I.»

2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
